



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della II, I III, IV, V, VI,
VII, VIII Commissione Consiliare
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di Legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020” Reg. Gen. 752

Ad iniziativa della Giunta regionale Assessore Cinque
Depositato via PEC il 10 dicembre 2019 ed acquisito al protocollo in data 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTI

l'articolo 113 del regolamento interno
l'articolo 54, comma 4 dello Statuto

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I, III, IV, V, VI, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

**D'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013*) è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

2. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

3. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (*Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017*) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

5. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (*Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018*), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

6. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

7. Per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 28/2018 è riconosciuto alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Art. 3
Polo unico ambientale

1. 1. Per le esigenze connesse alla realizzazione del polo unico ambientale di cui all'articolo 1, commi da 57 a 60, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (*Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020- Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018*), da realizzare anche mediante operazioni societarie di natura straordinaria, e consentire i necessari adeguamenti strutturali anche di natura economica e finanziaria, di dotazione di mezzi di produzione e di adeguamenti logistici, la Giunta prevede nel piano industriale triennale della società unica del polo ambientale un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro.
2. Il capitale sociale della società unica del polo ambientale indicato all'articolo 1, comma 59, lett. a) della legge regionale n. 28/2018 è incrementato di almeno un milione di euro.
3. Ferme restando le competenze spettanti ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla società del polo ambientale quale organismo pubblico con funzioni d'interesse generale i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25.07.1904 n.523 e al R.D. 09.12.1937 n.2669 ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.
4. La Giunta Regionale disciplina le modalità tecnico amministrative e di controllo degli interventi di gestione delle funzioni di polizia idraulica come trasferite, ivi comprese le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corsi.
5. In occasione del processo di fusione tra le due partecipate pubbliche SMA spa e CAS spa nella costituenda società del polo ambientale si procede ad un'armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate. Nelle more si procederà ad un pre-allineamento contrattuale a parità di mansioni svolte per singole categorie di lavoro interessate ai successivi processi di fusione aziendale

Art. 4
Ristrutturazione del debito regionale

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della regione.
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione di mutui degli enti locali con oneri a carico della finanza regionale, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

Art. 5
Riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali in fondazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino e razionalizzazione attraverso

cessione di partecipazioni, dismissione, soppressione, accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale, anche mediante costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali regionali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
- b) dismissione delle quote di partecipazione detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o similari ad altre fondazioni regionali, anche al fine di consentirne il riassetto mediante la costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
- c) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
- d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

Art. 6

Domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 5/2013

1. Al fine di adeguare il sistema di classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili ai nuovi standard migliorativi, alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)*) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le tabelle C1 e C2 dell'allegato C sono sostituite dalle tabelle di cui all'Allegato 2;
 - b) alla lettera l) del comma 175 dell'articolo 1, dopo le parole "gli aeromobili ad ala rotante" è aggiunta la seguente: "(elicotteri)".

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 11/1996

1. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*) è così modificata:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente: "1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14.";
 - b) l'articolo 25 è così modificato:
 - 1) al comma 9 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione";
 - 2) al comma 10 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00";
 - 3) al comma 11 le parole "lire 700.000 ad un massimo di lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00";
 - 4) al comma 12 le parole "lire 40.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00";

5) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con Delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita.”;

c) l’articolo 47 dell’Allegato C è sostituito dal seguente:

“Art. 47

(Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)

1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale indicate dai regolamenti previsti dall’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) e dall’articolo 1 comma 40 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Tabella Bbis .

2. Al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, per la stima del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato arrecato mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni o violazione delle norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell’articolo 25 della presente legge.

3. I valori monetari delle sanzioni di cui al comma 1 e dell’articolo 7 dell’allegato D alla presente legge sono aggiornati con delibera di Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita.”

d) la Tabella A dell’Allegato C, è sostituita dalla Tabella A di cui all’Allegato 3;

e) la Tabella B dell’Allegato C, è sostituita dalla Tabella B di cui all’Allegato 4;

f) dopo la Tabella B dell’Allegato C, è inserita la Tabella Bbis di cui all’Allegato 5;

g) l’articolo 7 dell’Allegato D della legge regionale n. 11/1996, è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 4 le parole “di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 7,50 ad un massimo di euro 18,70”

2) alla lettera b) del comma 4 le parole “lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 75,00 ad un massimo di euro 225,00”;

3) alla lettera c) del comma 4 le parole “da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo” sono sostituite dalle seguenti: “euro 7,50 per ciascun capo ovino e caprino adulti ed euro 75,00 per ciascun capo bovino ed equino adulto.”.

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 3/2017

1. All’articolo 17, comma 4 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017*) le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO						
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE		PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituto femminile Mondragone di Napoli)	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	258.228,00	258.228,00	258.228,00
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	12.050.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	14/03/2003	DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	9.666.400,00	11.666.400,00	11.666.400,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6, comma 2, lettera e	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	228.000,00	273.600,00	273.600,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	50.000,00	60.000,00	60.000,00
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011) Art. 1, comma 258 (Albero per ogni neonato o	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO							
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE		PROGRAMMA	T	2020	2021	2022	
7	16/04/2012	minore adottato) Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale) NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA, LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 3	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 13, comma 1, lettere a) e b); Art. 13, comma 3, lettera a)	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	500.000,00		
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 14, comma 1	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2	500.000,00		
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 18	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1	500.000,00		
7	10/04/2015	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 (DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	09/11/2015	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER	12	Diritti sociali, politiche sociali e	5	Interventi per le famiglie	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO							
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE		PROGRAMMA	T	2020	2021	2022	
		IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	famiglia							
14	09/11/2015	DISPOSIZIONI SUL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON FONDAMENTALI DELLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 6, comma 4 (Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale)	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017. Art. 7, comma 1 (Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
34	01/12/2017	INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 20182020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 10 (Fondo Arte Pizzaiuoli napoletani - Patrimonio Unesco)	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 20182020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ	10	Trasporti e diritto alla mobilità	6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1	15.000.000,00		

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO						
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE		PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
		REGIONALE PER IL 2018 Art. 12 - Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie							
1	06/02/2018	NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1.000.000,00	750.000,00	
28	08/08/2018	MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2018-2020 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018 Art. 1, comma 33 (Sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	70.000,00	
42	29/11/2018	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2012, N. 13 (INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) Art. 3	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	200.000,00	
54	29/12/2018	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO A FAVORE DELLE VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA, DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI E DEI LORO FAMILIARI	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1	500.000,00	
58	29/12/2018	INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO Art. 5, comma 1	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	1	500.000,00	500.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 3 (Sostegno agli enti locali per la pianificazione territoriale e urbanistica)	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2	1.000.000,00	
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00
								1.500.000,00	

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO							
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE		PROGRAMMA	T	2020	2021	2022	
60	29/12/2018	CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica) DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 8 (Asili nidi delle amministrazioni comunali)	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	3.000.000,00		
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 9 (Fondo asili nidi aziendali)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 14 (Trasporti ammalati cronici o oncologici)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	200.000,00	200.000,00	
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	11/11/2019	LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00	500.000,00	
21	11/11/2019	RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezionecivile	1	150.000,00	150.000,00	

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3d	Aeromobili certificati capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	$a1 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW \text{ (tons)}$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * [MTOW \text{ (tons)} - 25]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3d	$0,40 * (a3 * MTOW \text{ (tons)})$ se $MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,40 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$

Tabella A

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile dai cedui da combustibile e tariffa del fieno normale.

Tipologia	Diametro a 1,30 metri da terra in cm.	Valore per ciascun pollone – Euro
1 - Cedui di castagno	fino a 6	1,57
	da 7 a 10	3,22
	da 11 a 14	6,45
	da 15 a 18	10,72
	da 19 a 22	21,37
	da 23 a 30	42,82
	da 31 a 35	58,87
Per i diametri superiori a 35 centimetri si applicano i valori della Tabella B riferiti al castagno.		
Tipologia		Valore per tonnellata – Euro
2 - Cedui da combustibile	di essenza dolce	64,50
	di essenza forte	85,50
3 - Fieno normale		Valore per chilogrammo – Euro
		0,32

(Articolo 3, comma 1, lettera e)

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

	Diametro in centimetri a 1,30 metri da terra									
	fino a 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Specie legnosa	Valori in Euro									
Abete	1,95	4,80	11,77	24,07	36,07	64,19	96,29	128,38	160,48	200,07
Conifere	0,75	2,32	7,50	12,00	16,05	19,27	35,32	55,64	80,24	119,83
Faggio	1,20	3,22	11,77	16,05	28,87	48,14	71,69	96,29	119,83	160,48
Castagno	1,57	3,22	9,60	16,05	32,10	48,14	64,19	87,74	112,33	151,93
Specie quercine	0,75	1,95	4,80	9,60	19,27	27,82	43,87	55,64	87,74	128,38
Noce, frassino, acero, orniello	1,20	3,22	9,60	16,05	23,55	55,64	80,24	119,83	167,98	224,67
Pioppo, ontano, carpino, olmo, salice, nocciolo, altre specie	1,20	1,95	4,80	11,77	24,07	48,14	71,69	96,29	119,83	151,93

Per i diametri superiori a 50 centimetri, il valore aumenta di Euro 38,54 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di Euro 25,65 per il faggio, il castagno, le querce, il noce e per le altre specie.

ALLEGATO 5)
(Articolo 3, comma 1, lettera f)

Tabella Bbis

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
a	mancato rispetto del turno minimo, nei cedui	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
b	mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi	
c	mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti	
d	mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:	
	1) divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,000 per ogni capo di bestiame
	2) divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto	
	3) divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana	
	4) divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria	
	5) divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici	
e)	mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:	
	1) divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti	sanctions amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000
	2) divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio	
	3) mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione
	4) divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
	5) obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza	
f	divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
g	mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:	
	1) obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	2) obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di	

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione		Sanzione amministrativa
		allontanamento e di distruzione del materiale di risulta	
	3)	obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione o per ogni pianta
h		mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo Formica rufa	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
i		mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:	
	1)	obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino	sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
	2)	obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale	
	3)	obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi	
	4)	obblighi inerenti allo sgrondo delle acque	
	5)	disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno	
	6)	disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni	
	7)	disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi	
	8)	disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione	
	9)	disposizioni sul rimboschimento compensativo	
	10)	disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	
j		mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi:	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
k		mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi	
	1)	obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
	2)	obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli	
l		mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi	
m		mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo	
n		mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo	
o		mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode	da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
p		mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
q		mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'erica, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali	
r		mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre	
s		mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
t		mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
u		mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno	
v		mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:	
	1)	obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata	

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione		Sanzione amministrativa
		o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno	cagionato
	3)	obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare	
	4)	obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie	
w	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:		
	1)	obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata	
	3)	obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare	
x	mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:		
	1)	obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura	
	3)	obbligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli	
	4)	norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
	5)	obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente statu quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero	
y	mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate		sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
z	mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'oneri, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere		da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
aa	mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti		da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
bb	mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:		
	1)	divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	divieto di esecuzione dei tagli culturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale	
	3)	divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti	
cc	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali		
dd	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare		
ee	mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo		da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
ff	mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio		sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
gg	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:		
	1)	obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
	2)	divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	
	3)	divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione
	4)	norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa	
hh	mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento		da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare
ii	violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi		pagamento di una somma variabile da

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione		Sanzione amministrativa
			doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate
II	mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto:		
	1)	disposizioni relative all'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2)	divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza	

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è adottato ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo il quale la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Esso contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione.

Il disegno di legge è suddiviso in 10 articoli.

L'articolo 1 prevede il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022.

L'articolo 2 dispone autorizzazioni di spesa in vari settori dell'azione regionale, e costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2020-2022 ed in particolare; in particolare, reca misure finanziarie in favore della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, della Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Ce), della funicolare di Montevergine (Av), della Fondazione IDIS Città della Scienza di Napoli, per l'esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti di Ischia, per consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni facenti parte di nuclei famigliari disagiati, e per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità.

L'articolo 3 dispone un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro a favore della società unica del polo ambientale, nonché un incremento del capitale sociale della società unica del polo ambientale indicato all'articolo 1, comma 59, lett. a) della legge regionale n. 28 del 8 agosto 2018.

Contestualmente attribuisce alla società del Polo Ambientale compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25.07.1904 n.523 e al R.D. 09.12.11937 n.2669, rinviando alla giunta regionale la relativa disciplina attuativa.

L'articolo infine dispone l'armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate.

L'articolo 4 autorizza la Giunta regionale a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui, sia diretti che degli enti locali, al fine di contenere il costo dell'indebitamento che grava sul Bilancio Regionale.

Tali operazioni, che potranno partire solo ad avvenuta approvazione per legge dei Rendiconti 2017 e 2018 e entro i limiti previsti dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare il comma 2 si riferisce alla ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali ai sensi della L.R. 51/78, e leggi regionali di settore che prevedevano la stessa modalità di contribuzione della L.R.51/78.

L'articolo 5 interviene in materia di l'Imposta Regionale sull'Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA) prevedendo l'adeguamento della legge regionale ai nuovi standard migliorativi per la riduzione del rumore, a cui le società di produzione dovranno adeguarsi entro la fine del 2020, nel

solco di una tendenza che porta inequivocabilmente allo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti e compatibili con la tutela dell'ambiente e della salute. Inoltre si modifica la legge regionale 5/2013 onde evitare dubbi interpretativi circa l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i velivoli con motore ad elica.

L'articolo 6 introduce misure di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni, con l'obiettivo di dismettere le quote di partecipazione delle fondazioni che svolgono attività analoghe o simili e conseguire risparmi di spesa.

L'articolo 7 riconosce ai contribuenti campani una riduzione del 10% all'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta nel pagamento della tassa automobilistica ed è volta a conseguire obiettivi di certezza e tempestività nell'incasso del tributo, mitigando la tendenza in atto, favorita anche dalla riduzione degli oneri sanzionatori, a dilazionare nel tempo l'esecuzione dei versamenti; semplificare le procedure di pagamento, agevolando i contribuenti nell'adempimento e consentendo alla Regione di ridurre in misura rilevante oneri e costi di gestione del tributo; fidelizzare i contribuenti, nell'ottica di una costante e proficua relazione con l'Amministrazione regionale, ispirata ai principi di collaborazione e buona fede (c.d. tax compliance).

L'articolo 8 introduce modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), adeguando gli importi delle sanzioni previste, rispettivamente, per la violazione delle norme di polizia forestale, per la violazione delle norme di disciplina del taglio dei cedui, per la violazione delle norme del taglio di alberi di alto fusto, per la violazione delle norme poste a tutela del demanio armentizio. Si modifica, inoltre, l'articolo 47 dell'allegato C alla legge regionale n. 11 del 1996 che disciplina gran parte dell'apparato sanzionatorio della legge, con l'obiettivo di descrivere con sufficiente determinatezza i precetti alla cui violazione conseguirà l'irrogazione delle sanzioni.

All'articolo 9 si rivede il termine ultimo entro il quale gli enti locali beneficiari di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti devono provvedere all'affidamento dei lavori per non decadere dai contributi regionali.

L'articolo 10, infine, dispone l'entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2020.